



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO**

La Corte in persona dei Magistrati

Dott. Alessandra Scarzella Presidente

Dott. Giuliana Melandri Consigliere relatore ed estensore

Dott. Paolo Viarengo Consigliere

Nella pubblica udienza del 17/05/2019 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa d' appello Rg. 473/2018 promossa da:

FOR FIT ONE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE) (CF : 01957610999)

elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 33/8 16121 GENOVA presso lo studio dell' Avv. ROSSO LORENZA (CF: RSSLNZ62E58D969N ; PEC: lorenza.rosso@ordineavvgenova.it) che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. RUSSO ERNESTO (CF: RSSRST81D19H792R ; PEC: ernesto.russo@ordineavvocatibopec.it) per mandato in calce al ricorso di primo grado

appellante

C O N T R O

INPS (GESTIONE EX ENPALS) ANCHE QUALE MANDATARIO DI S.C.C.I. S.P.A. (CF: 80078750587) elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 r presso l' Avvocatura Distrettuale dell' INPS di Genova e rappresentato e difeso dall' Avv. **Lilia Bonicioli** (CF: BNCLLI65E54D969F pec: avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it) in forza di procura generale notaio Castellini di Roma

appellante incidentale

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - contumace -

appellati



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l' appellante:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in riforma della sentenza resa *inter partes*, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, ricorrendone i presupposti *ex lege* previsti, in accoglimento dell'appello proposto:

In via principale, accertare e dichiarare la corretta qualificazione della For Fit quale società sportiva dilettantistica non lucrativa che ha concluso legittimamente contratti di collaborazione sportiva, esenti da contributi, con i propri istruttori e/o collaboratori amministravo-gestionali e per l'effetto accertare e dichiarare insussistenti i crediti vantati da INPS, ivi compresi quelli a titolo di sanzioni, e dichiarare nullo in ogni sua parte o comunque annullare per le ragioni esposte in narrativa l'avviso di addebito oggetto di causa.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga di non dover aderire alle tesi difensive di cui alle conclusioni in via principale, accertare e dichiarare che nessuno dei collaboratori di For Fit svolgesse l'attività a titolo professionale e, comunque, con vincolo di subordinazione e per l'effetto annullare l'avviso INPS anche *in parte qua* ivi compresa la parte relativa alle sanzioni per evasione per le ragioni sopra esposte con il secondo e terzo motivo di gravame.

- in ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari anche di primo grado.”

Per gli appellati INPS e SCCI :

“Piaccia all'Ill. ma Corte di Appello adita, così giudicare e decidere

IN VIA PRINCIPALE

respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell'INPS, con conferma integrale dell'avviso di addebito opposto;

IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME

Condannare l'opponente al pagamento in favore dell'Inps di tutte le somme che risulteranno comunque dovute, oltre sanzioni e somme aggiuntive sino al saldo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.”



ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso al Tribunale di Genova For Fit One Società sportiva dilettantistica a r.l. in liquidazione (di seguito For Fit One) ha convenuto in giudizio l' INPS, la SCCI ed Equitalia Nord spa proponendo opposizione all'avviso di addebito emesso da Inps-Gestione Ex Enpals, a seguito di un accertamento ispettivo congiunto da parte della DTL di Genova e dell' INPS Polo Ex Enpals concluso con verbale unico del 6.12.2013 n.GE89002/2013 relativo alla posizione di 96 soggetti inquadrati tutti con contratto di collaborazione sportiva e svolgenti diverse attività (istruttori di fitness, bagnini, amministrativi e contabili) presso l' impianto sportivo, sito in Piazza Henri Dunant 4 a Genova, gestito dalla società, comprendente palestra, piscina e SPA .

La contestazione mossa dagli organi ispettivi è stata quella di ritenere che i compensi erogati a detti soggetti dovessero essere assoggettati alla normale contribuzione ex Enpals prevista dalla legge per i lavoratori sportivi e dello spettacolo, non rientrando gli stessi nella tipologia dei redditi diversi di cui all' art. 67 comma 1 lettera m TUIR per i quali sussiste un esonero fiscale e contributivo.

La contribuzione ritenuta evasa è stata quantificata, per il periodo dall'aprile 2010 al dicembre 2012, nell' importo di €. 374.406,18, al quale è stato aggiunto l' importo di €. 209.061,99 a titolo di somme aggiuntive, per un totale di €. 583.468,17, ricalcolato alla data di iscrizione a ruolo nel maggior importo di €. 654.043,79 (comprensivo dei diritti di riscossione a favore dell'allora Equitalia) il cui pagamento è stato intimato con l'avviso di addebito opposto.

La società opponente ha sostenuto di aver legittimamente non versato alcuna contribuzione, in quanto i compensi corrisposti a tutti i suoi collaboratori rientravano tra i *redditi diversi*, di cui alla già citata norma, in quanto tutte le attività erano state svolte nell' ambito di un contesto "dilettantistico" caratterizzante la stessa natura della FOR FIT, che – seppur costituita in forma societaria - era a tutti gli effetti un ente dilettantistico, come riconosciuto dal CONI con apposita certificazione, avendo tutti i requisiti richiesti dalla legge (art. 90 comma 18 lett. d) della L. n. 289/2002) per essere considerato tale, quale in particolare la previsione statutaria della non divisione di utili tra soci.



La società ha altresì contestato la natura subordinata dei rapporti intercorsi con n. 88 istruttori e altri collaboratori, successivamente inquadrati come lavoratori dipendenti a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati.

Infine, in via subordinata, è stato contestato il regime sanzionatorio applicato dall' INPS, dovendosi eventualmente calcolare le somme aggiuntive secondo i criteri previsti dall' art. 116 della Legge n. 388/2000 per l'omissione contributiva, non avendo inteso la società occultare i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate.

L'Inps, costituitosi in giudizio, ha invece sostenuto la manifesta assenza, nell'attività svolta dalla società nella gestione della palestra e della piscina site in Genova-Albaro, della natura dilettantistica delle attività e delle prestazioni rese da detti soggetti, tutti caratterizzati da una particolare professionalità, in molti casi dimostrata da attestati e diplomi e comunque impegnati in modo abituale e costante nel loro lavoro.

In via subordinata, l' Istituto ha altresì rilevato la natura subordinata dei rapporti intercorsi con la gran parte dei lavoratori, tranne cinque istruttori sportivi, ritenuti autonomi ex D.M. 15/03/2005, nonché la correttezza dell'applicazione delle sanzioni civili per evasione contributiva.

L' allora Equitalia è rimasta contumace.

Il Giudice, dopo aver istruito la causa con l' audizione di numerosi testi ed espletata CTU contabile, ha annullato l' avviso di addebito in quanto volto ad ottenere una somma - seppur di poco - superiore rispetto a quella dovuta, così come accertato dal CTU, ed ha condannato la società al pagamento a favore di INPS del minor importo pari ad €. 624.997,441 oltre gli accessori di legge, nonché alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite, compensando tra le parti la residua frazione .

In estrema sintesi il Tribunale, dopo aver ritenuto che spettava al contribuente dimostrare di avere tutti i requisiti per ottenere l' esonero contributivo, ha concluso sostenendo che l' attività svolta da tutti i collaboratori della società non fosse di tipo dilettantistico, in quanto 16 di essi (Milano, Ferrando, Genova, Ghinato, Caminita, Medori, Giordano, Scotto, Braggiotti, Busi, Montegrande, Negro, Pisani Simona, Rebagliati, Tringale e D'Istria) dovevano ritenersi addirittura subordinati in considerazione dell'attività impiegatizia svolta, mentre tutti gli altri (istruttori di fitness e di nuoto) erano autonomi professionisti, essendo emerso dall'istruttoria anche



in sede ispettiva che potessero organizzarsi il lavoro con autonomia, senza vincoli di orari predisposti dai vertici aziendali.

Tale distinzione – ad avviso del giudicante - assumeva rilevanza non tanto ai fini dell' assoggettamento alla c.d. contribuzione minore, non richiesta da INPS, quanto perché alcune violazioni riscontrate avevano avuto quale presupposto la relativa qualificazione.

Ed allora, il Tribunale ha scorporato la posizione dei 16 dipendenti, relativamente ai quali il CTU aveva quantificato la contribuzione dovuta in €. 103.187,91, alla quale ha aggiunto quella dovuta per le posizione degli altri collaboratori ritenuti autonomi, pari ad €. 521.790,25, condannando la società opponente al versamento a favore dell' INPS della complessiva somma di 624.997,441, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.

La società sportiva ha proposto appello avverso la sentenza per i seguenti motivi:

Anzitutto aveva errato il Tribunale a ritenere che spettasse all' opponente dimostrare di essere un ente dilettantistico, stante la attestazione del provvedimento certificativo da parte del CONI che, come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 206 del 2015, valeva – fino a prova contraria – quale riconoscimento della natura dilettantistica della società sportiva.

Stante questa presunzione derivante dal riconoscimento da parte dell'organo deputato alla individuazione degli organismi sportivi aventi finalità dilettantistiche, gravava dunque sull' ente impositore l' onere di provare che l' attività sportiva fosse gestita con fini speculativi nell' ambito di una strategia di impresa, non assumendo rilevanza i seguenti fatti, valorizzati dal primo giudice per disconoscere la natura dilettantistica della società:

- che la società effettuava controlli dei titoli e dei patentini degli istruttori, trattandosi di una necessaria indagine per verificare se detti soggetti potevano tecnicamente essere in grado di insegnare la disciplina in modo corretto;
- che fosse stata avviata una pubblicità dei fini sportivi perseguiti dalla società attraverso open-day o altre forme di promozione delle attività espletate, trattandosi di un modo per divulgare alla gente le varie discipline sportive praticabili nella struttura;
- che i collaboratori sportivi percepissero dei compensi parametrati al numero delle ore svolte ed in linea con quello di altre palestre, anch' esse di norma aventi le medesime finalità di promuovere il fitness; evidenziava al



riguardo che tali compensi in ogni caso mai avevano superato (come dichiarato in sede testimoniale dall' Ispettrice del Lavoro MAIELLA) la soglia annuale di €. 7.500,00 , limite previsto dall' art. 67 TUIR per ottenere l'esonero fiscale;

- che fossero previsti degli abbonamenti, aventi una funzione di incentivare l'esercizio fisico da parte degli abbonati in modo più frequente e non di fedelizzare il cliente, come sostenuto dal Tribunale; di ciò era conferma il fatto che i bilanci societari si erano sempre conclusi in perdita a causa degli elevatissimi costi di gestione delle strutture.

Errata era altresì la sentenza nella parte in cui aveva qualificato i collaboratori di FOR FIT come lavoratori autonomi e subordinati.

Relativamente agli 80 collaboratori individuati dal giudice come lavoratori autonomi, la società ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la natura professionale delle loro prestazioni senza tener conto del particolare favor che il legislatore aveva da sempre attribuito alla pratica dello sport dilettantistico, che non poteva certamente paragonarsi al mondo dello spettacolo; tanto era vero che gli enti sportivi dilettantistici possono per legge avvalersi di Co.Co.Co. anche laddove le prestazioni dei collaboratori siano abituali, continuative ed etero-organizzate.

Le prestazioni a favore di società sportive dilettantistiche, dunque, sia quelle direttamente volte ad insegnare la disciplina sportiva, sia quelle complementari di carattere amministrativo consistenti nel ricevere le quote degli iscritti ed organizzare i corsi di insegnamento, dovevano essere assoggettate a questo regime agevolato proprio per consentire alla collettività di poter accedere alle discipline sportive con maggior facilità anche dal punto di vista economico; gli unici requisiti richiesti erano l'iscrizione al registro del CONI e l' esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

A maggior ragione aveva errato il Tribunale a ritenere subordinati 16 collaboratori (numero comunque ben inferiore rispetto agli 88 accertati in sede ispettiva), trattandosi di soggetti che si erano resi disponibili a svolgere attività amministrative e di supporto al servizio fornito dalla struttura sportiva (addetti alla reception, alla segreteria, alla contabilità, all' assistenza degli impianti) senza alcun assoggettamento al potere disciplinare della società.

Rilevava al riguardo che si trattava di soggetti che svolgevano altre attività lavorative subordinate (Ghinato, Medori, Giordano, Braggiotti, Busi, Pisani



Simona), ovvero erano studenti (Caminita e D'Istria), ovvero erano temporaneamente in mobilità e avevano svolto collaborazioni assolutamente saltuarie (Milano, Ferrando, Scotto, Negro e Tringale) ovvero erano pensionati (Montegrande e Rebagliati).

In ogni caso aveva errato il Tribunale ad escludere che detti soggetti, in quanto svolgenti attività che nulla avevano a che vedere con le finalità sportive, potessero configurarsi quali collaboratori sportivi per i quali la legge consente il regime di agevolazione, senza tener conto che l' art. 67 comma 1 lett. m) TUIR ha espressamente annoverato tra i redditi diversi anche i compensi percepiti nell' ambito di Co.Co.Co. di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale instaurati con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Infine l' appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio previsto per l' evasione fiscale dall' art.116 comma 8 lett. b) della L. n. 388 del 2000; nella fattispecie in esame infatti la società non aveva versato la contribuzione richiesta perché ritenuta non dovuta e non per occultare il rapporto di lavoro o la retribuzione erogata. In via subordinata ha pertanto richiesto una riduzione delle sanzioni civili ai sensi del comma 15 del cit. art. 116, ovvero – in ulteriore subordine – del precedente comma 10, insistendo in tal caso per espletamento di CTU volta a rideterminare le somme dovute.

Chiedeva infine la sospensione dell' avviso di addebito oggetto di causa, non avendo tra l'altro l' INPS provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio parziale a seguito della sentenza che ha accertato la debenza di un minor importo rispetto a quello indicato nell' ingiunzione opposta.

Concludeva dunque come in epigrafe.

Si è costituito l' INPS contestando l' appello e chiedendone la reiezione.

In via incidentale ha proposto appello avverso quella parte della sentenza in cui il giudice – pur dando atto che la natura autonoma o subordinata delle prestazioni rese non incideva sull' entità e la quantità della contribuzione dovuta alla Gestione ex ENPALS – aveva tuttavia ritenuto che la distinzione potesse ancora assumere rilevanza ad altri non meglio precisati fini ed ha quindi scorporato la contribuzione dovuta per i 16 dipendenti per poi aggiungerla a quella dovuta per gli 80 collaboratori ritenuti autonomi.



Evidenziava al riguardo che la distinzione operata in sede di accertamento ispettivo (in cui erano stati individuati 91 dipendenti e 5 autonomi) rilevava ai soli fini della applicazione delle sanzioni amministrative da parte dell' allora DTL; in ogni caso , per mero tuziorismo, ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che tutti gli istruttori fossero lavoratori autonomi; ciò in quanto, a parte i cinque personal trainers, tutti erano assoggettati alle direttive della società in ordine ai corsi da tenere e gli orari da seguire ed avevano percepito un compenso fisso orario.
Concludeva quindi chiedendo la conferma integrale dell' avviso di addebito opposto.

§§§

Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre ripercorrere anzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

E' pacifico che nel nostro ordinamento gli enti che perseguono finalità sportive dilettantistiche siano destinatari di un particolare trattamento di favore, in considerazione dell' importanza attribuita all' esercizio fisico quale strumento di benessere e di socializzazione dell' individuo (v. Carta Sportiva Europea del Consiglio d' Europa).

Per quel che rileva, il D.Lgs. n. 276/02 di attuazione della legge delega n. 30 del 2003 (c.d. Legge Biagi) ha espressamente consentito, in deroga alla regola introdotta dal comma 3 dell' art. 61, la stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da parte degli enti sportivi dilettantistici, sia per l'esercizio di prestazioni dirette di attività sportive (quali quelle degli istruttori delle varie discipline sportive) sia per lo svolgimento di prestazioni inerenti la gestione tecnico-amministrativa dell' ente medesimo.

Non solo: se le prestazioni svolte da tali collaboratori non sono di tipo professionale, i compensi loro erogati non costituiscono reddito di lavoro autonomo ma rientrano nei c.d. redditi diversi di cui all' art. 67 lett. M) del TUIR , con la conseguenza che – trattandosi di importi non collegati allo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa - non sono assoggettati ad alcuna contribuzione e, entro la soglia di €. 7.500,00 annui, ad alcuna imposizione fiscale.

Infatti l' art. 67 comma 1 lett. M) TUIR, così come modificato dall' art. 4 del Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 47, ha incluso tra i redditi diversi *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura*



*non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. **Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.**" (norma quest' ultima aggiunta dall' art. 35 comma 5 del D.L. n. 207 del 2008 convertito in L. n. 14/09.)*

Come correttamente evidenziato da INPS, dunque, per ottenere l' esonero contributivo oggetto di causa, occorrono due condizioni :

La prima – soggettiva - attinente alle finalità dilettantistiche perseguite dall'organismo che gestisce l' attività sportiva ; finalità riconosciute dal CONI che nella fattispecie in esame - salvo prova contraria - deve ritenersi sussistente; ed infatti FOR FITE ONE ha prodotto la relativa certificazione di iscrizione al registro delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, unico soggetto legittimato a certificare un siffatto tipo di attività ai sensi dell' art. 7 commi 1 e 2 del D.L. n. del 28 maggio 2014 convertito in L n. 186 del 2004.

Ma ciò non basta; occorre infatti - quale ulteriore condizione (oggettiva) – che i collaboratori della società dilettantistica sportiva, anche svolgenti attività complementare di carattere amministrativo - gestionale sportivi, compiano dette attività in modo non professionale; in parole semplici non si deve trattare del loro lavoro.

Ed allora il compito dell' interprete consiste nel verificare che cosa ha inteso il legislatore per professionalità della prestazione resa dal collaboratore sportivo, posto che solo in presenza di professionalità le prestazioni dei collaboratori sportivi, devono considerarsi vere e proprie attività lavorative (siano esse svolte in regime di subordinazione che in regime di autonomia) e quindi vanno assoggettate alla contribuzione ex ENPALS, in quanto espressamente elencate nel D.M. 15/3/2005 che ha ampliato le categorie dei lavoratori che devono essere assicurate presso detto Istituto Previdenziale (ora soppresso e sostituito dall' INPS) , ricomprendendovi gli istruttori delle varie discipline sportive che prestano attività lavorativa presso gli impianti



sportivi (palestre, piscine e quant' altro) e tutto il personale operaio ed amministrativo ad essi addetti.

Occorre dunque distinguere due specie di collaborazioni sportive: da un lato, quelle non professionali, i cui compensi non costituiscono redditi da lavoro, ma redditi diversi (e come tali non assoggettabili a contribuzione alcuna) e , dall' altro, quelle professionali, i cui compensi sono redditi da lavoro (subordinato od autonomo) e che quindi vanno assoggettati a contribuzione.

Tale distinzione non può basarsi – come vorrebbe la società appellante - esclusivamente sulla natura dilettantistica o meno dell' ente a favore della quale la prestazione viene svolta.

Gli enti sportivi dilettantistici organizzano l' attività sportiva a favore di soggetti dilettanti che intendono fare esercizio fisico, offrendo loro un servizio finalizzato all' esercizio dello sport; il diletto è dunque dell' utente che si avvale della struttura sportiva per fare o imparare uno sport, ma non necessariamente dei collaboratori di cui l' ente si avvale per organizzare l'attività sportiva.

L' equivoco di fondo su cui si basa l' impostazione difensiva della società sportiva è la confusione tra il diletto del soggetto che pratica lo sport e quello dei collaboratori (istruttori e personale amministrativo) della struttura nella quale lo sport viene esercitato; diletto che non va di pari passo, ben potendo accadere che il collaboratore svolga tale attività di mestiere.

Occorre quindi verificare, caso per caso, che tipo di rapporto si sia instaurato tra il collaboratore e l'ente sportivo dilettantistico, ritornando quindi al concetto di professionalità.

Se il collaboratore svolge l' attività in modo professionale, i compensi da lui percepiti sono redditi da lavoro, altrimenti sono redditi diversi.

Occorre dunque spostare l' obiettivo dalla natura dilettantistica dell' ente sportivo alla natura dilettantistica della collaborazione, che – lo si ribadisce - non necessariamente coincidono.

E la collaborazione è di tipo dilettantistico quando non è lavoro; in altri termini deve trattarsi di attività non rientrante nel concetto di lavoro, sia esso subordinato che autonomo.

Si è in presenza di lavoro subordinato quando la prestazione è costantemente assoggettata al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del soggetto a favore del quale la prestazione viene resa (art. 2094 c.c.), mentre si è in presenza di Co.Co.Co. quanto il prestatore svolge la sua attività in modo abituale e continuativo, seppur non esclusivo o prevalente (art. 409 n.



3 c.p.c.) ; in entrambi i casi si deve trattare dunque di un' attività che viene svolta per guadagnarsi da vivere e non per hobby o scopi amatoriali.

Questo è dunque il corretto modo per distinguere i due tipi di reddito : l'appassionato di sport che durante il proprio tempo libero allena un gruppo di sportivi dilettanti, se riceve per questa attività un compenso o un rimborso spese, percepisce un reddito diverso non assoggettato a contribuzione e, entro certi limiti, ad imposizione fiscale ; ma ben diverso è il caso dell'istruttore di ginnastica che svolge questa attività di mestiere, i cui compensi sono redditi da lavoro (autonomo o subordinato che sia), da assoggettarsi a contribuzione.

Stesso discorso vale per i collaboratori che svolgono altre attività amministrative, di segreteria et similia : è reddito diverso il compenso percepito dall'appassionato di sport che - durante il tempo libero - segue i tesseramenti degli sportivi o svolge occasionalmente pratiche amministrative; ma il compenso percepito dalla segretaria addetta alla reception che sta costantemente all' entrata dell' impianto sportivo per ricevere gli utenti è un reddito da lavoro.

E che tale debba essere il discrimen ai fini dell' assoggettamento a contribuzione è dimostrato dalle abnormi conseguenze che potrebbero derivare dall' impostazione prospettata dalla società oggi appellante: si pensi ad un istruttore diplomato che svolge in modo assolutamente professionale la sua attività a favore di più società sportive dilettantistiche; ad accogliere la tesi difensiva dell' appellante, questo lavoratore si troverebbe ad essere totalmente scoperto da qualsiasi tutela assistenziale e previdenziale da parte dell' INPS, in violazione dei fondamentali principi di assicurazione obbligatoria di qualsiasi forma di attività lavorativa.

Ed allora , sulla base di queste linee guida, occorre esaminare la posizione dei ben 96 collaboratori coinvolti nell' accertamento ispettivo congiunto concluso in data 6/13/2013 dagli ispettori della allora DTL (Andreina GUIDO e Barbara MAIELLA) e dell' INPS (Daniela Cerrina) iniziato con l' accesso del 1/02/2013 presso l' impianto sportivo sito in Piazza Henryi Danant , all' epoca dei fatti gestito dalla FOR FIT One ora in liquidazione nella persona fisica del Sig. PISANI Giovanni Graziano.

L' accertamento ha riguardato l' attività svolta dal 1/04/2010 (data del cambio di gestione dell' impianto sportivo dalla pregressa società FREE TIME, anch' essa facente capo alla stessa persona fisica del PISANI) al 31/12/2012 da 96 soggetti inquadrati quali Co.Co.Co. Sportivi, tutti considerati



subordinati dagli ispettori, tranne cinque soggetti (Coramusa Francesca , Frattini Edoardo, Frattini Ezio, Frattini Silvia, Volpi Giulia), di cui si è ritenuta la natura di lavoratori autonomi ex D.M. 15/03/2005, in quanto personal trainers.

L' allegato A) al verbale di accertamento contiene l' elenco in ordine alfabetico dei 96 collaboratori coinvolti nell' indagine ispettiva.

Trattasi di 59 Istruttori di varie discipline ginniche, 6 assistenti bagnanti (BELLARMINO Andrea, BONAMONI Alessandro, CUTURILO Maja, DECIA Michela, MARSIGLIA Jacopo, PASSANO Matteo) , 10 addetti impianti sportivi (BELLARMINO Edilio, BORNIOOTTO Bianca, CAMINITA Giorgia, CONSIGLIERE Andrea, D' ISTRIA Matteo , DAMERI Pietro, GIUSTO Lorenzo, SCORZA Giovanna , SERRA Oreste, STILO Matteo) , 2 addetti alla reception (ANFOSSO Paola, FERRANDO Francesca) , 12 impiegati amministrativi (BRAGGIOTTI Isabella, BUSI Loredana, GENOVA Tiziana, GIORDANO Raffaella, MEDORI Francesca, MONTEGRANDE Edoardo, NEGRO Roberto, PISANI Simona, RAINERI Irene, REBAGLIATI Luigi, SCOTTO Simonetta, TRINGALE Rosa) e 5 Personal Trainers considerati lavoratori autonomi e pertanto esclusi anche dalle violazioni relative alle sanzioni amministrative connesse (non oggetto del presente giudizio in cui è stato opposto l' avviso di addebito emesso da INPS per il recupero dei contributi e delle sanzioni civili per evasione) ; in tutto dunque 96 collaboratori i cui compensi percepiti sono stati ritenuti assoggettabili a contribuzione per i seguenti motivi indicati nel verbale, ove si legge testualmente :

1. *le singole attività sportive svolte dalla Società si configurano costantemente non correlate né propedeutiche a nessuna manifestazione sportiva di carattere oggettivamente dilettantistico-amatoriale. L'attività della palestra e della piscina, con i vari corsi ad esse connessi, si svolge con modalità del tutto analoghe e di per sé non distinguibili da quella di altre strutture sportive gestite da imprenditori commerciali;*
2. *i frequentatori della struttura, per Statuto formalmente tesserati dall'ACLI, sottoscrivono uno specifico abbonamento, di durata ed importo variabile in quanto intrinsecamente connesso al tipo di attività da svolgere ed ai corsi da frequentare, in quanto tale del tutto correlato al valore delle prestazioni svolte dagli istruttori/ bagnini ed alle strutture messe a disposizione dalla Società. Di più: la stessa tessera ACLI, lungi dall'essere diretta manifestazione di adesione agli ideali sportivo/ dilettantistici perseguiti dalla Società, risulta avere un diverso*



costo a seconda della durata del connesso abbonamento sottoscritto per l'uso delle strutture e la frequentazione dei corsi, diventando essa stessa, nei fatti, un corrispettivo per il complessivo servizio fornito dalla FOR FIT ONE ;

- 3. su questa base, le prestazioni lavorative rese nell'ambito della struttura, così come organizzata, risultano di per sé inquadrabili nell'ambito di una mera causa di scambio, configurandosi quali ordinarie obbligazioni sinallagmatiche di fare, in quanto finalizzate alla ricezione di un compenso ;*
- 4. gli individuati collaboratori, infatti, in massima parte professionisti nell'ambito della disciplina sportiva di loro competenza , sono risultati in possesso di attestati che ne qualificano la specializzazione, così come adeguatamente pubblicizzato anche sul sito internet della Società. L'attività degli stessi, sia durante i corsi che nello svolgimento del necessario supporto e assistenza tecnico - sportiva prestata alla clientela nell'ambito della struttura, si è svolta con carattere di ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti, complessivamente finalizzati a fornire un servizio indirizzato ad una committenza potenzialmente plurima, di per sé non legato alla promozione o svolgimento di alcun evento dilettantistico riferibile, in quanto tale, ad una categoria determinata di soci-clienti e perciò assolutamente non distinguibile da quello messo a disposizione da una qualsiasi struttura sportiva di carattere commerciale;*
- 5. i compensi percepiti dagli stessi, sono perciò risultati determinati dalla Società in base alla natura dell'attività svolta, cioè alla tipologia di corso e servizio fornito alla clientela e, più in particolare, alla maggiore o minore specializzazione dei medesimi, con la predisposizione di un particolare tariffario, concretamente variabile da istruttore ad istruttore, ragguagliato al numero delle ore lavorate, ed alla maggiore professionalità riconosciuta a ciascuno nel settore di appartenenza. Tali compensi sono pertanto intrinsecamente legati a logiche di natura prettamente imprenditoriale;*
- 6. inoltre, le dichiarazioni univoche rese dai lavoratori, dal legale rappresentante e dal consigliere delegato della Società, hanno evidenziato la sostanziale natura subordinata dei suddetti rapporti di lavoro (con la sola esclusione delle accertate figure dei " personal trainers" per i quali si rinvia al prosieguo della parte descrittiva del presente Verbale) . Tra il personale occupato, infatti, sono stati*



debitamente individuate figure di "coordinatori tecnici" o "responsabili di alcuni settori" (esempio sala pesi, reception ecc.), la cui attività consisteva proprio nell'organizzare una sorta di turnistica predeterminata, finalizzata ad assicurare la costante presenza di addetti qualificati nelle varie articolazioni della struttura, durante tutto l'orario di apertura della stessa, compresi i fine settimana.

7. *Una analoga forma di necessaria turnazione organizzata preventivamente dalla Società, è stata inoltre riscontrata relativamente alle attività di fitness, svolte in palestra o piscina, attraverso la frequentazione di specifici corsi articolati su prederminate giornate settimanali ed orari fissi e relativamente ai collaboratori impiegati nello svolgimento di attività di segreteria durante l'orario di apertura al pubblico della struttura."*

Ritiene la Corte che, a prescindere dai motivi di cui al punto 1), che ormai la giurisprudenza prevalente ha superato, non richiedendosi necessariamente – ai fini dell’ applicazione del regime agevolato - che l’ attività sportiva sia propedeutica ad a manifestazioni sportive dilettantistiche amatoriali, tutte le altre argomentazioni cogliono nel segno per ritenere la insussistenza di entrambe le condizioni sopra individuate per ottenere l’ esonero contributivo. Ed infatti : dalle dichiarazioni rilasciate da tutti i 96 collaboratori sentiti in sede ispettiva e davanti al Tribunale è emerso che davvero poche unità abbiano svolto tali attività per mero hobby, in quanto dedite stabilmente ad una loro differente occupazione lavorativa. Si tratta specificamente di alcuni collaboratori sportivi aventi un loro diverso lavoro, che - nella pausa pranzo o nella giornata di sabato - si sono prestati a svolgere tali attività in quanto in possesso di competenze tecniche acquisite e attestate dalla partecipazione a corsi di istruttore conseguiti per loro uso personale (GAIONE Stefania, istruttrice di ZUMBA e impiegata stabile presso una società privata; CARTA GENOVA, titolare di un corso di Hndoor Yching impiegato presso ARTE; ILENGO Silvio, titolare di un corso di Arti Marziali che veniva anche pagato a percentuale del 50% dell’ utile proveniente dalla partecipazione a tali lezioni). Tutti gli altri, ed in particolare gli amministrativi, gli assistenti alla piscina (bagnini) gli assistenti ai pesi, ma anche i tantissimi istruttori di fitness, hanno svolto tali attività quale loro unico lavoro.

Con riferimento in particolare a questi ultimi lavoratori, è pur vero che molti di loro hanno svolto attività di insegnamento delle varie discipline sportive (prevalentemente corsi di varie discipline ginniche) per poche ore la settimana,



ma trattasi di un normale modus operandi dei c.d. preparatori atletici, spesso laureati in scienze motorie o comunque in possesso di specifici attestati relativi a particolari corsi (quali yoga, pilates, arti marziali e quant'altro), che svolgono il loro lavoro in più palestre o impianti sportivi analoghi per praticare i loro insegnamenti.

Pare evidente che, ad escludere tali attività dall'obbligo contributivo sol per il fatto che i corsi da loro tenuti vengono svolti in strutture gestite da enti dilettantistici, detti collaboratori sportivi verrebbero privati della copertura previdenziale ed assistenziale in quanto non assoggettati ad alcuna forma di assicurazione sociale. Nè può ritenersi che essi debbano essere soggetti all'obbligo di iscrizione alla c.d. Gestione separata, essendo tale forma assicurativa prevista per gli istruttori completamente autonomi, che direttamente forniscono il servizio a favore dell'utente senza avvalersi di impianti e strutture di enti sportivi.

E' pur vero che il legislatore ha inteso trattare con un particolare favor le società sportive amatoriali per agevolare lo sport, ma non per farle lucrare mediante esenzioni fiscali e contributive sui compensi erogati ai loro collaboratori professionali.

Ed allora si ritorna alla questione relativa alla natura dilettantistica della società sportiva FOR FIT.

Se è vero che tale qualità è stata riconosciuta dal CONI, detta certificazione può al più costituire un elemento presuntivo della sussistenza di tale natura, come ritenuto nella sentenza di questa Corte di Appello citata dalla società appellante (sentenza n. 206/2015).

Ma, alla luce delle risultanze istruttorie sopra analizzate, deve ritenersi che nella peculiarità della fattispecie in esame, in cui sono state individuate ben 96 collaborazioni in un periodo contenuto nel tempo di cui solo pochissime svolte da soggetti aventi un loro diverso lavoro, una simile presunzione possa essere facilmente superata, dovendosi dunque aderire all'impostazione del Tribunale secondo cui la società era organizzata in modo imprenditoriale.

Ed infatti:

- la società aveva un sito internet ove pubblicizzava e promuoveva gli abbonamenti alla palestra e alla piscina a scopi evidentemente lucrativi;
- il costo degli abbonamenti per gli utenti frequentatori dell'impianto sportivo ed i compensi a favore degli istruttori erano perfettamente in linea con i prezzi di mercato che si trovano nelle normali palestre non aventi la certificazione dilettantistica da parte del CONI.



Non si capisce dunque quale sarebbe la differenza tra la gestione di questo impianto sportivo e quella di altre palestre o piscine organizzate in modo imprenditoriale, i cui compensi al personale deve essere assoggettato al normale regime fiscale e contributivo .

Ed allora, una volta ritenuto che anche la natura dilettantistica della società sportiva appellante non pare sussistere nella fattispecie in esame, l' esonero contributivo non può che operare per la totalità dei collaboratori coinvolti nell' accertamento ispettivo, compresi quei pochissimi soggetti sopra individuati che hanno riferito di aver svolto la loro attività sportiva per mero hobby, in quanto aventi una loro diversa occupazione lavorativa prevalente. Allo stesso modo, neppure assume rilevanza quanto rilevato in appello dalla società con riferimento a specifiche posizioni di collaboratori che avrebbero svolto le attività in questione per occupare in qualche modo proficuo il loro tempo libero, quali gli studenti Caminita e D' Istria e i pensionati Montegrande e Rebagliati.

La comprovata natura non dilettantistica di tale società sportiva impone un assoggettamento agli oneri contributivi e fiscali di qualsiasi attività lavorativa svolta a favore della stessa.

Infine neppure può essere accolta la domanda, non esaminata dal Tribunale e riproposta quale ultimo motivo di appello in via subordinata dalla società sportiva, relativa alla riduzione delle sanzioni inflitte in applicazione del regime agevolato di cui al comma 15 dell' art. 116 della L. n. 388/2000, ovvero – in ulteriore subordine – al precedente comma 10.

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3799 del 2019 in cui si è ritenuto che *“ La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'applicazione dell'art. 116, co. 15, cit., postuli il previo pagamento della contribuzione (Cass. 1 marzo 2016, n. 4077; Cass. 7 maggio 2015, n. 9185; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27513) e tale assunto va condiviso.*

37. La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella dell'art. 116, co. 10, L. 388 cit., secondo cui «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi



sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti» con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta. La seconda è quella dell'art. 116, co. 15, lett. a), secondo cui «fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali», anche in relazione ai «casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza».

*38. Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, **ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.** Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa «nel termine fissato dagli enti impositori», evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempito.»*

Pare evidente che nella fattispecie in esame entrambe le norme invocate non possono essere applicate, stante il pacifico mancato pagamento della contribuzione, la cui debenza è tuttora contestata dalla società appellante.

Per tutti questi motivi l' appello principale deve essere rigettato.

Va ora esaminato l' appello incidentale di INPS, volto a censurare la sentenza nella parte in cui ha distinto, ai fini contributivi, la posizione di 16 lavoratori ritenuti subordinati (i collaboratori svolgenti attività di segreteria ed impiegatizie) da quella dei restanti 80 collaboratori sportivi ritenuti autonomi.



Al riguardo, rileva la Corte che , effettivamente, non essendo stata richiesta la c.d. contribuzione minore (prevista soltanto per i dipendenti), ma quella ex ENPALS, la natura autonoma o subordinata non incide sulla determinazione dell' obbligo contributivo, anche dal punto di vista della quantificazione del contributo.

La distinzione infatti è stata effettuata in sede ispettiva (trattandosi di un accertamento congiunto tra INPS e l' allora DTL) allo scopo di contestare alla società, in separata sede, i differenti illeciti amministrativi e quindi calcolare le sanzioni amministrative da essi derivanti, che non costituiscono oggetto del presente giudizio.

Avendo scorporato la contribuzione dovuta per i 16 collaboratori ritenuti dipendenti, calcolata dal CTU nell' importo pari ad €. 103.187,91 e quella relativa agli 80 collaboratori ritenuti autonomi/parasubordinati , calcolati dal CTU nell' importo complessivo di €. 521.790,25, il giudice ha annullato l'avviso di addebito portante il complessivo importo di €. 654.043,79 ed ha condannato la società a corrispondere il minor importo di €. 624.997,441 (il tutto con un lieve errore di sommatoria, in quanto il totale avrebbe dovuto essere €. 624.978,16) , oltre gli accessori di legge dal dovuto al saldo.

Effettivamente permane una differenza di €. 29.065,63 tra quanto portato nell' avviso di addebito e quanto calcolato del CTU; differenza che però dipende dal fatto che l' atto impositivo conteneva, come per legge, i compensi di riscossione a favore dell'allora Equitalia, quantificati in €. 29.061,52.

Ha ragione dunque l' INPS a ritenere integralmente dovuto dalla società oggi appellante principale l' importo di cui all' avviso di addebito opposto.

In considerazione dell' accoglimento dell' appello incidentale, le spese di lite di entrambi i gradi, così come liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza totale.

P.Q.M.

La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto da FOR FIT ONE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE) in opposizione all' avviso di addebito INPS n. 34820140003537922000 notificato in data 12/01/2015.

Condanna FOR FIT ONE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE alla rifusione a favore di INPS, anche in qualità di mandatario di SCCI delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio; spese che liquida -



per il primo grado - in €. 20.000,00 oltre spese generali, e - per il secondo grado - in €. 15.000,00 oltre spese generali, nonché al rimborso del contributo unificato versato nel presente grado di giudizio.

Genova, 17/05/2019

Il Consigliere relatore ed estensore
(dott.ssa Giuliana Melandri)

Il Presidente
(Dott. Alessandra Scarzella)

